



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 - MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 24.09.2012.
DEL 31.10.2012	

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **20,20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **24/10/2012** prot. **15.941**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Elisabetta Montagna nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Corona Antonella	X	
2	Argiolu Andrea		X
3	Corona Andrea	X	
4	Corona Fabio	X	
5	Deiana Efisio		X
6	Fadda Mario		X
7	Ghironi Sebastiano		X
8	Montagna Elisabetta	X	
9	Pedditz Pasquale		X

		P	A
10	Pinna Elisa	X	
11	Pinna Saverio	X	
12	Puddu Angelo		X
13	Pusceddu Egidio	X	
14	Sanna Antonio	X	
15	Serra Agostino	X	
16	Serra Giovanna Maria		X
17	Usala Antonina		X
	Totali:	9	8

Partecipa la **dott.ssa Maria Teresa Vella** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Tributi E Patrimonio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 214/2012 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13-06-2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

VISTO l'art. 1 del D.M. 2 agosto 2012, che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali coordinato con l'art. 1, c. 169, della Legge 296/2006, che stabilisce, quale data ultima per effettuare le suddette operazioni, quella prevista come scadenza per deliberare il bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Maracalagonis in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Maracalagonis;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Maracalagonis, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

DATO ATTO CHE per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione

degli equilibri di bilancio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2012 sono state approvate le aliquote da applicare all' IMU per il 2012 come in appresso riportato;

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,30 %
Immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza.	0,76 %
Immobili locati con contratti registrati	0,86 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato nonché per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.	0,30 %
Immobili appartenenti alle categorie catastali C e D utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	0,90 %
Immobili appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	0,70 %
Aree Fabbricabili	0,86 %
Altri fabbricati	1,00 %

RITENUTO di dover modificare parzialmente le determinazioni assunte con il predetto atto deliberativo, al fine di prevedere anche per gli immobili rientranti nella categoria catastale A10 (uffici e studi privati) l'applicazione della aliquota dello 0,70%;

VISTO l'art. 13 comma 12 bis del D.L.201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, che ribadisce che "Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio

e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

UDITI:

- l'Assessore al Bilancio, Agostino Serra, illustrare la presente proposta di deliberazione, proponendo nel contempo un emendamento riguardante l'aliquota da applicare agli immobili ubicati in zona extraurbana di proprietà di imprenditori agricoli in pensione, utilizzati per l'attività aziendale, per i quali viene proposta una aliquota pari allo 0,46 %, determinata applicando alla aliquota dello 0,76%, la riduzione massima consentita dalla legge;

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire dichiara chiuso il dibattito e passa alle operazioni di voto, introducendo per prima la votazione relativa all'emendamento proposto dall'Assessore al bilancio, che ottiene il seguente risultato:

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9.

Dopodiché, approvato l'emendamento, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento, che ottiene il seguente risultato:

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI MODIFICARE parzialmente la deliberazione del C.C. n. 47 del 24.09.2012 al fine di determinare nello 0,70% l'aliquota da applicare all'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A10 utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

DI APPROVARE l'emendamento riguardante l'aliquota da applicare agli immobili ubicati in zona extraurbana di proprietà di imprenditori agricoli in pensione, utilizzati per l'attività aziendale, per i quali viene proposta una aliquota pari allo 0,46 %, determinata applicando alla aliquota dello 0,76%, la riduzione massima consentita dalla legge;

DI RIAPPROVARE, in conseguenza delle modifiche di cui ai punti precedenti, per l'annualità 2012, le aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,30 %
Immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza.	0,76 %
Immobili locati con contratti registrati	0,86 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76 %

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato nonché per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.	0,30 %
Immobili appartenenti alle categorie catastali C e D utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	0,90 %
Immobili appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e A10 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	0,70 %
Immobili ubicati in aree extraurbane di proprietà di imprenditori agricoli in pensione, utilizzati per l'attività aziendale.	0,46%
Aree Fabbricabili	0,86 %
Altri fabbricati	1,00 %

DI STABILIRE che per l'anno di imposta 2012 la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2012, resta confermata nell'importo ivi previsto;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi e Patrimonio la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9.

DELIBERA

di rendere la presente, con la medesima votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to dott.ssa Elisabetta Montagna

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 24/10/2012 Il Responsabile del Servizio Tributi E Patrimonio F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 24/10/2012 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 09/11/2012 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 944 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 16.719 del 09/11/2012);

Maracalagonis, li 09/11/2012

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da **31/10/2012**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ del _____ per i seguenti motivi _____

Maracalagonis, li 09/11/2012

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO

Maracalagonis, li 12/11/2012

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella